

I Consigli della Città di Torino avevano avuto regolamento dagli antichi Statuti del 1360 e dagli Editti dello stesso anno, di Amedeo VI, ma i difetti del loro funzionamento, gravi e reali se il Consiglio di Stato del Duca sicuramente li afferma, avevano resa necessaria una riforma, che il Consiglio appunto deliberò, dopo attento e ponderato esame, nel 1433.

Su siffatta riforma della loro costituzione — la *reformatio creditie* tante volte citata negli atti del periodo che analizziamo — modificata appena da lievi ritocchi di posteriori deliberazioni o privilegi, o anche da riforme consuetudinarie, si basano i consigli cittadini all'aprirsi del principato di Emanuele Filiberto (7).

Il Consiglio Maggiore si convoca nella sala grande del palazzo comunale che, minacciante rovina, era stata opportunamente riattata: i consiglieri sono avvertiti da citazioni dei messi comunali fatte per mandato del Giudice o del Vicario e dal suono della campana della Torre. Talvolta i credenzieri sono avvisati del giorno ed ora di convocazione, nelle precedenti adunanze.

Il Consiglio è radunato a istanza dei Sindaci, con intervento del Vicario, Giudice e Segretario: se il Vicario non può intervenire si fa sostituire da un consigliere (8): nelle solenni convocazioni in cui si elegge il Vicario o si trattano gravi argomenti nei quali il Duca e la Città difendono interessi opposti (come ad es. allorchè si delibera sulle guardie cittadine), interviene anche il Governatore della Città.

Oggetto delle deliberazioni consigliari della Credenza sono i negozi cittadini più importanti e quelli di sua particolar com-

petenza per la loro natura finanziaria o perchè impegnativi del Comune per lungo tempo (9).

I consiglieri devono essere cittadini (10); non è infrequente veder seguire la nomina a consigliere all'accoglimento nella cittadinanza di persone, specialmente se nobili o rinomate.

Alla morte di qualche consigliere, constatato il numero dei mancanti « *per compir il consiglio* » seguono le nomine di nuovi credenzieri, affinchè si possa provvedere ai negozi cittadini e gli atti non vengano ad essere inutili per insufficienza di consiglieri.

L'ammissione dei nuovi membri è fatta nella convocazione del Consiglio generale del 29 settembre d'ogni anno, giorno della festa di S. Michele, nel quale si nominavano gli ufficiali del Comune. I Chiavari proponevano i nomi dei nuovi consiglieri: il Consiglio ordinava che « *detti signori fussono messi al partito delle tavole bianche e rosse e quelli che riuscirebbono fussono ammessi in detto consiglio* » (11). Alla ammissione segue il giuramento dei nuovi eletti,

(9) Secondo la citata riforma del Consiglio, del 1433, erano di competenza esclusiva del Maggior Consiglio, le vendite e gli affitti ultradecennali dei beni del Comune, non di uso pubblico; la imposizione di tasse; la stipulazione di mutui.

(10) Privilegio di Carlo III, dell'11 agosto 1535, già citato: « *ne aliquem extraneum scilicet ab aliis patrijs et dominis nostris oriundum in Consilio dicte civitatis de cetero ullimodo admittatis* ».

(11) Cfr. a titolo d'esempio le deliberazioni del Cons. generale 29 sett. 1566 (Ordinati, vol. CXVII, c. 5r): « *Più essendosi proposto esser spedito compir il Consiglio e far electione d'altri consiglieri in luogo di quelli che sono morti e fin che g'atti si faranno per detta comunità non venghino ad esser inutili per la insufficienza del numero de consiglierij et essendosi nominati per detti chiavari moderni li signori... hanno ordinato che detti signori fussono messi al partito delle tavole bianche e rosse e quelli che riuscirebbono fussono ammessi in detto Consiglio... essendo stati ammessi al partito di esse tavole fussono ammessi tutti per haver vinto il partito uno per uno, salvo... ».*

Cons. gener. 29 sett. 1567 (Ordinati, vol. CXVIII 1, c. 65 r.): « *Più essendo proposto esser morti alcuni consiglieri e per questo necessario far electione di altri in luogo loro... ».*

Cons. gener. 29 sett. 1528 (Ordinati, vol. CXXVIII), c. 68 r: « *Più havendo li signori Chiavari proposto che mancavano nove consiglieri oltre che molti altri non possono attender al servizio publico... ».*

Cons. gener. 29 sett. 1580 (Ordinati, vol. CXXX,

(7) La costituzione e il funzionamento dei Consigli nel periodo di Emanuele Filiberto è riassunta dagli Ordinamenti comunali, ai quali rinvio, *passim*.

La riforma del 1433 aveva elevato a 62 il numero dei membri del Consiglio Maggiore, dalle leggi del 1360 fissate a 60.

(8) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXIX, c. 62, 31 agosto 1569.